

La Banca d'Italia

VISTO l'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni - recante il "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB) - in base al quale i soggetti di cui all'art. 115 TUB aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR);

VISTA la deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la "Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni";

VISTO in particolare, l'art. 3, commi 1, 5, 8 e 10, della predetta deliberazione che definisce la composizione dell'Organo decidente, le modalità di designazione e di nomina dei componenti effettivi e supplenti, i requisiti di esperienza, professionalità e indipendenza che gli stessi devono possedere, la durata dell'incarico nonché la possibilità che il mandato sia rinnovabile una sola volta;

VISTE le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia, come modificate il 12 dicembre 2011 e, in particolare, la Sezione III, par. 1 che prevede che l'Organo decidente sia articolato in tre Collegi aventi sede a Milano, Roma e Napoli, il par. 2 che richiama le modalità di designazione e di nomina dei membri effettivi e supplenti che compongono ciascun Collegio e il par. 3 della medesima Sezione che definisce i requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza che debbono possedere i componenti dell'Organo decidente;

VISTO il provvedimento della Banca d'Italia del 30 luglio 2009 con il quale il Conciliatore BancarioFinanziario è stato riconosciuto - ai sensi della sezione III, par. 2, delle predette Disposizioni - quale organismo associativo legittimato a designare il componente dell'Organo decidente dell'ABF espressione degli intermediari;

VISTA la nota n. 589435 del 9.7.2012 con la quale questo Istituto ha chiesto al Conciliatore BancarioFinanziario di provvedere alle designazioni di propria competenza;

PRESO ATTO che il Conciliatore BancarioFinanziario con nota del 18 ottobre 2012 ha designato il Prof. Avv. Nicola Rondinone, nato a Premosello-Chiovenda (VB) il 6 novembre 1962, dando atto di aver verificato la sussistenza dei previsti requisiti di esperienza,

professionalità, integrità e indipendenza in capo all'interessato, ai fini dell'eventuale nomina;

DELIBERA

1. Il Prof. Avv. Nicola Rondinone, nato a Premosello-Chiovenda (VB) il 6 novembre 1962, è nominato membro effettivo del Collegio di Milano dell'Arbitro Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore.

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

Il Direttore Generale

firma 1

Delibera 773/2012